

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **198/1988** (ECLI:IT:COST:1988:198)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **13/01/1988**; Decisione del **10/02/1988**

Deposito del **18/02/1988**; Pubblicazione in G. U. **02/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10430**

Atti decisi:

N. 198

ORDINANZA 10-18 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 171 e 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"), promossi con due ordinanze emesse il 30 giugno 1984 dal Pretore di Ovada, iscritte ai nn. 1177 e 1178 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50- bis e 47- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione della S.I.A.E., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali a carico di titolari di emittenti televisive i quali avevano trasmesso opere facenti parte dei repertori S.I.A.E. senza la prescritta autorizzazione, il Pretore di Ovada, con due ordinanze di analogo contenuto emesse il 30 giugno 1984 ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 23, 41, 43, 53 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale, degli artt. 180 e 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"), nella parte in cui: 1) impongono al titolare di emittenza televisiva o radiofonica di munirsi dell'autorizzazione alle trasmissioni della S.I.A.E., concernente tutti gli autori del repertorio di queste e non soltanto coloro le cui opere vengono diffuse; 2) assoggettano la concessione dell'autorizzazione al pagamento di una somma pari al 2,75 per cento dei proventi lordi dichiarati dall'impresa; 3) non predeterminano i criteri sulla base dei quali la S.I.A.E. concede o nega le autorizzazioni;

che, a parere del giudice a quo, attraverso l'imposizione del pagamento della suddetta somma, si realizzerebbe un prelievo di natura tributaria che verrebbe a giovare agli autori le cui opere non sono trasmesse, pur prescindendo, nell'ammontare, dal numero e dall'importanza delle opere utilizzate;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita depositando anche memoria nell'imminenza dell'udienza - la Società Italiana degli Autori ed Editori la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile od infondata;

che le medesime conclusioni sono state precisate dall'Avvocatura dello Stato, intervenuta nei giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che entrambe le ordinanze trattano con i medesimi argomenti le stesse questioni, sì che i due giudizi possono essere riuniti;

che l'ipotesi incriminatrice di cui all'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concerne la diffusione di opere altrui senza che se ne abbia il diritto e non è diretta a sanzionare il mancato pagamento alla S.I.A.E. del compenso per il rilascio dell'autorizzazione, bensì il mancato consenso dell'autore alla diffusione dell'opera;

che, inoltre, se l'attività di intermediario (svolta dalla S.I.A.E. con quel carattere di preminenza reso necessario dalle difficoltà presentate dal controllo dell'utilizzazione economica delle opere protette: Corte cost. sent. 13 aprile 1972, n. 65) rappresenta la forma più diffusa di tutela del diritto d'autore, essa d'altronde non esclude tuttavia la possibilità di un diretto rapporto tra l'utilizzazione dell'opera e l'autore;

che, quindi, non ricorre affatto tra la fattispecie di reato de qua e l'art. 180 della legge citata la relazione individuata dal giudice rimettente - risultando ininfluenza la prospettata illegittimità della seconda norma rispetto alla prima - e la questione relativa è del tutto priva di rilevanza nel giudizio in corso dinanzi a questi, sì che il giudizio di legittimità costituzionale non può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171 e 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"), sollevata dal Pretore di Ovada in relazione agli artt. 3, 23, 41, 43, 53 e 97 della Costituzione con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.